



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 09/11/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2301

Conferimento alla Regione Puglia delle funzioni in materia di Convenzioni ex-Agensud - Deroga parziale alle procedure previste dalla DGR 782/03 finalizzata alla dispensa della restituzione degli interessi attivi.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Gestione Opere Pubbliche, confermata dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, riferisce quanto segue:

Con Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.3.1997, n° 59 (1ª legge Bassanini) fu disposto, ai sensi dell'art. 94 -comma 2, lettera f), il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'art. 23 della Legge n° 449/97.

Con deliberazione n° 175 in data 5.11.1999, il CIPE, in esecuzione dell'art. 94, comma 2, lettera f) del citato D. Lgs. n. 112/98, regolò -tra l'altro -i criteri e le modalità di conferimento alle Regioni delle funzioni relative agli interventi finanziati con i piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno.

Con D.P.C.M. del 12.9.2000, pubblicato sulla G.U. n° 303 del 30.12.2000, furono individuate le risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, convenzioni ex -Agensud.

Con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3.10.2002, registrato alla Corte dei Conti il 21.10.2002, furono individuati gli interventi da trasferire alle rispettive Regioni -che avevano già ottemperato a quanto stabilito dal comma 2 -art. 1 del citato D.P.C.M. del 12.9.2000, nonché le rispettive risorse economiche necessarie per portare a compimento detti interventi.

Con il medesimo D.M. del 3.10.2002, furono trasferite alla Regione Puglia n° 66 interventi ex -Agensud, aventi le convenzioni ancora attive.

Il Settore Programmazione della Regione Puglia provvede a ritirare, dalla sede di Roma della Cassa DD.PP., i fascicoli amministrativi relativi agli interventi di cui alla Gestione ex -Agensud e, con nota n° 234/PRG in data 29.1.2003, li trasmise al Settore LL.PP., in quanto preposto alla loro gestione amministrativa;

Ciò premesso, al fine di disciplinare la materia oggetto del suindicato trasferimento, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 782 del 5.06.2003, stabilì le procedure che i Soggetti Attuatori degli interventi dovevano seguire per accedere alle quote residue dei finanziamenti a suo tempo concessi dall'ex-Agensud.

In concreto, il compito che venne affidato al Settore (ora Servizio) Lavori Pubblici fu quello di portare a compimento gli interventi in corso e chiudere tutti gli altri superando le relative criticità.

A seguito di un accurata ricognizione delle Convenzioni ancora attive effettuata dal Settore LL.PP., escludendo quelle relative ad interventi in via di completamento, fu appurato che per esse risultavano, fondamentalmente, due tipologie di criticità:

a) interventi ultimati per i quali le relative Convenzioni non furono chiuse a seguito di mancati adempimenti amministrativi da parte dei Soggetti attuatori (dicasi: mancata rendicontazione finale; mancato collaudo dell'opera; mancato rilascio delle dichiarazioni liberatorie previste dalle procedure; mancata restituzione dell'IVA per i Soggetti che beneficiano della detrazione fiscale di tale imposta; mancata restituzione degli interessi attivi, etc);

b) interventi, invece, non ultimati a seguito di complesse vicissitudini anche giudiziarie che si sono susseguite nel tempo (fallimento di Imprese e subentro di altre, richieste di interessi e riserve che hanno fatto instaurare rilevanti contenziosi ancora in via di definizione).

Al fine di pervenire ad una progressiva definizione di tutte le Convenzioni ex - Agensud, con successiva deliberazione n. 2009 del 28.12.2006, la Giunta Regionale stabilì - tra l'altro - di autorizzare il Dirigente del Settore LL.PP., in mancanza di formale richiesta di proroga da parte dei Soggetti attuatori, a procedere come segue:

- chiudere d'Ufficio le Convenzioni relative agli interventi rientranti nella casistica di cui al suindicato punto a);
- sottoporre all'esame della Giunta Regionale la proposta di definanziamento degli interventi rientranti nella casistica di cui al suindicato punto b), qualora sussistano i presupposti previsti nell'atto convenzionale per la revoca totale o parziale del finanziamento stesso;
- provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite dai Soggetti attuatori, svincolando, nel contempo, le risorse trasferite dallo Stato e non utilizzate;
- sottoporre all'esame della Giunta Regionale la proposta di riprogrammazione delle risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito delle chiusure d'Ufficio e dei definanziamenti di cui sopra, per ulteriori interventi sul territorio.

Il Servizio Lavori Pubblici, grazie all'impulso fornito dalla suindicata deliberazione di G.R. n. 2009 del 28.12.2006, ha finora provveduto a definire e chiudere, dopo un lungo e complesso iter amministrativo, n. 40 Convenzioni, tra le quali alcune chiuse d'Ufficio.

Molte altre Convenzioni, rientranti nella fattispecie del punto a), potrebbero essere chiuse d'Ufficio se non fosse d'ostacolo la quantificazione e restituzione, da parte di taluni Soggetti Attuatori (non soggetti a Tesoreria Unica), degli interessi attivi maturati sulle anticipazioni corrisposte dall'ex Agensud ai medesimi Soggetti attuatori.

A tale proposito, la Circolare Agensud n.C/105 del 3 aprile 1992 testualmente recita: "A decorrere dall'es. fin. 1991 per tutte le Convenzioni stipulate o da stipulare, gli Enti interessati (non soggetti a Tesoreria Unica) hanno l'obbligo, entro il mese di gennaio di ogni anno successivo al 1991, di comunicare gli interessi maturati sulle somme erogate e comunque giacenti presso i propri conti bancari nel corso dell'es. fin. precedente, riferiti ad ogni convenzione". La stessa Circolare precisa che le disposizioni in essa contenute costituiscono integrazione delle Convenzioni di finanziamento e di atti di trasferimento, in quanto derivanti da direttive ministeriali che, in base alle clausole delle stesse Convenzioni, vincolano gli Enti interessati.

In effetti, la questione degli interessi venne a suo tempo affrontata dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno che, con propria direttiva del 22.03.1991, affermò che tali interessi dovessero essere restituiti all'Agensud (e quindi successivamente alla Cassa DD.PP. e ora alla Regione Puglia), profilando nel contempo una sanatoria del relativo obbligo di restituzione per quegli interessi maturati negli esercizi precedenti al 1990.

Ad ogni modo, la problematica degli interessi attivi si pone per un periodo di tempo molto limitato (circa 3 anni), in quanto ad avvenuta soppressione dell'Agenzia Straordinaria per il Mezzogiorno (Agensud), le

funzioni da quest'ultima espletate vennero trasferite, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, alla Cassa DD.PP. che subentrò in tutti i rapporti attivi e passivi già intercorrenti tra la soppressa Agensud ed i Soggetti Attuatori in base alle Convenzioni in atto. Il comma 6, dell'art.8 di detto D. Lgs. 3 aprile 1993, n.96, stabiliva che: "gli interventi trasferiti saranno completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa Depositi e Prestiti".

In sostanza, ciò significa che la Cassa DD.PP. ha provveduto ai pagamenti spettanti ai Soggetti Attuatori non in base ad anticipazioni, come praticato dall'ex Agensud, bensì in base alla presentazione della documentazione giustificativa delle spese man mano sostenute (cioè in base al maturato), secondo le scadenze indicate nelle Convenzioni. Va da sé che l'adozione di tale modalità di erogazione dei fondi non comportava più la formazione di interessi attivi.

Peraltro, anche il Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, per le successive erogazioni dei fondi relativi agli interventi ancora in corso, si è attenuto alle stesse modalità di pagamento della Cassa Depositi e Prestiti, così come disposto dalla G.R. con la succitata deliberazione n. 782 del 5.06.2003.

Premesso quanto sopra, il Servizio Lavori Pubblici, per la definizione e chiusura delle Convenzioni ex Agensud, non ha sinora incontrato particolari difficoltà per quanto riguarda il recupero degli interessi attivi, poiché, in alcuni casi, tale situazione era stata già a suo tempo definita dalla stessa Cassa DD.PP.; per altre Convenzioni, invece, il problema non si è presentato poiché i Soggetti Attuatori hanno rilasciato dichiarazioni liberatorie di insussistenza degli interessi attivi oppure perché erano soggetti alle norme relative alla Tesoreria Unica e, pertanto, gli accreditamenti venivano eseguiti su conti di tesoreria infruttiferi.

Ora, invece, il Servizio Lavori Pubblici sta incontrando difficoltà nel chiudere le restanti Convenzioni ex Agensud, con particolare riferimento a quelle dei Consorzi A.S.I., in quanto i Soggetti Attuatori, benché siano stati da tempo messi in mora, non riescono a risalire all'ammontare degli interessi attivi maturati sulle somme anticipate dall'Agensud sui loro conti correnti fruttiferi, a causa dei notevoli cambiamenti organizzativi e strutturali intercorsi negli anni (difficoltà oggettiva nel reperire tutta la documentazione, soprattutto quella contabile, a causa del personale in quiescenza, del cambio dei Dirigenti e in alcuni casi anche del cambio delle Tesorerie, ecc.), atteso che gli interventi di che trattasi sono stati avviati oltre venti anni fa.

Il Servizio Lavori Pubblici, al fine di procedere alla chiusura d'ufficio delle suddette Convenzioni, ha anche valutato la possibilità di conteggiare autonomamente l'ammontare degli interessi attivi, pervenendo, tuttavia, alla conclusione che, in mancanza assoluta di elementi che dovevano essere forniti dai Soggetti Attuatori (ovvero il tasso di interesse creditore corrisposto sul conto corrente fruttifero e la giacenza media delle somme depositate), si sarebbero quantificate cifre del tutto arbitrarie e non attendibili che sarebbero state oggetto di facile contestazione.

Si tenga conto, infatti, che le convenzioni prevedevano la partecipazione attiva dei Soggetti attuatori mediante la comunicazione annuale degli interessi attivi maturati sulle anticipazioni erogate dall'ex Agensud.

Va evidenziato, tuttavia, che le somme eventualmente dovute dai Soggetti Attuatori per il rimborso degli interessi attivi maturati sulle somme anticipate sarebbero in verità assai modeste, in quanto l'anticipazione delle somme veniva disposta dall'Agensud ad avvenuto utilizzo delle somme erogate in precedenza. Tenuto conto dei tempi legati alla presentazione della istanza di pagamento, all'istruttoria della pratica da parte dell'Agensud ed al successivo accredito delle somme, e considerato che durante tale periodo i lavori appaltati proseguivano regolarmente, è ragionevole supporre che le somme introitate dai Soggetti Attuatori restassero depositate sul conto di tesoreria per il tempo strettamente necessario alla ultimazione del successivo stato di avanzamento lavori e quindi, mediamente, solo per pochi mesi.

Proseguire nell'attività di recupero di tali interessi di modesta entità potrebbe far sorgere numerosi contenziosi, con conseguente aggravio di spese per la Regione Puglia e, soprattutto, comporterebbe

l'allungamento dei tempi di chiusura delle Convenzioni che, al contrario, l'Amministrazione regionale ha invece convenienza a perseguire quanto prima.

Va considerato, infatti, che la chiusura d'ufficio delle Convenzioni consentirebbe di recuperare, in particolare nei confronti dei Consorzi ASI, altre spese non spettanti, quali ad esempio l'IVA corrisposta a titolo di momentanea anticipazione dall'Agensud e portata da detti Consorzi in detrazione fiscale, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.633/72.

L'IVA, che al contrario degli interessi attivi è agevolmente quantificabile d'ufficio, è pari a cifre ragguardevoli e, tuttavia, può essere recuperata solo al momento della chiusura delle convenzioni. Al riguardo, si consideri che il Tribunale di Roma con sentenza n. 30224 del 05/10/2000, relativa al contenzioso sorto tra il Consorzio ASI di Lecce e la Cassa Depositi e Prestiti proprio in merito alle Convenzioni ex Agensud in oggetto, nel confermare l'obbligo di restituzione dell'IVA in capo al Consorzio ASI, ha comunque individuato al momento di chiusura della Convenzione l'insorgenza e la esigibilità di tale credito da parte dell'Istituto erogatore.

Le convenzioni ancora attive nei confronti dei Consorzi ASI della Regione Puglia sono in totale n. 17 (Brindisi n. 6, Bari e Lecce n. 5 ciascuna, Foggia n. 1), di cui n. 16 potrebbero essere chiuse d'ufficio atteso che i lavori finanziati sono stati regolarmente conclusi.

Pertanto, si propone, al fine di consentire al Servizio Lavori Pubblici di chiudere d'ufficio, in caso di ulteriore inerzia dei Soggetti attuatori, le relative Convenzioni e recuperare nel più breve tempo possibile le somme non spettanti, in ottemperanza a quanto precedentemente stabilito dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n.2009 del 28.12.2006, di derogare parzialmente alle procedure previste in materia, dispensando i Soggetti attuatori interessati dalla restituzione dei suindicati interessi attivi, atteso che questi ultimi, per i motivi sopra espressi, qualora siano effettivamente maturati, sono riferiti ad un limitato periodo di tempo (circa tre anni) e quindi sono di modestissima entità (pari al massimo ad alcune migliaia di euro).

Per tali motivi appare antieconomico e in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, persistere nel recupero degli interessi, con il rischio di andare incontro ad ulteriori contenziosi dall'esito del tutto incerto e, nello stesso tempo, di dover procrastinare alla conclusione dei medesimi contenziosi la chiusura d'ufficio delle Convenzioni e quindi il recupero dell'IVA.

D'altro canto, sussiste al riguardo un analogo precedente di sanatoria di restituzione degli interessi attivi. Infatti, come innanzi accennato, il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno dispose, a suo tempo, una sanatoria del relativo obbligo di restituzione per gli interessi attivi maturati negli esercizi precedenti al 1990.

Infine, va considerato che la situazione finanziaria dei Consorzi ASI è, ormai da diversi anni, piuttosto critica ed il Consiglio Regionale con diverse norme (L.R. 30 aprile 2009, n. 10, art. 20, e L.R. 02 agosto 2010, n. 9) è intervenuto per agevolare il risanamento finanziario di tali Enti prevedendo, in ultimo con la L.R. n. 9/2010, all'art. 17 la "Istituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione dei piani di ripianamento dei consorzi ASI" e all'art. 18 la "Istituzione di un fondo di rotazione per l'anticipazione dell'IVA da parte dei consorzi ASI". Si consideri, al riguardo, che il Consorzio ASI di Lecce, richiedendo l'accesso al Fondo di rotazione previsto dalla L.R. n. 9/2010 ha dovuto rinunciare al contenzioso in essere contro la Regione Puglia proprio in materia di Convenzioni ex-Agensud, impegnandosi a restituire alla Regione oltre euro 768.000,00 per IVA anticipata. Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione di dispensare i Consorzi ASI dal pagamento degli interessi appare coerente con la normativa regionale sopra richiamata e non potrà che contribuire al risanamento finanziario degli stessi.

Si propone, infine, che la suddetta deroga si applichi solo alle Convenzioni non ancora chiuse e, quindi, che non abbia effetti retroattivi nei confronti delle Convenzioni già definite.

COPERTURA FINANZIARIA, di cui alla L.R. n° 28/2001 e s.m.i.:

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale."

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co.4°, lett. f) della L.R. n.7/97, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP.;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile della P.O. "Gestione Programmi Straordinari", dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente del Servizio LL.PP., competenti in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,  
DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa dall'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, Avv. Fabiano Amati, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di derogare parzialmente, per i motivi indicati in narrativa, alle procedure precedentemente stabilite in materia di Convenzioni ex Agensud dalla DGR n. 782/03, dispensando i Soggetti attuatori dalla restituzione degli interessi attivi maturati sulle somme corrisposte a suo tempo in anticipazione dall'Agensud sui loro conti correnti fruttiferi;
- di disporre che la suindicata deroga non abbia effetti retroattivi;
- di notificare, a cura del Servizio Lavori Pubblici, la presente deliberazione di G.R. a tutti i Soggetti attuatori interessati;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Alba Sasso

---